



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori STEFANO, NENCINI, CASTALDI, VATTUONE, BERUTTI, LAUS, BALBONI, LANIECE, VALLARDI, GAUDIANO, GIACOBBE, VONO, MANCA, BRESSA, FERRO, MASINI, LOREFICE, ASTORRE, BOTTO, NATURALE, CONZATTI, Pietro PISANI, PIANASSO, IWOBI e FANTETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2021 ^(*)

Istituzione dell’insegnamento di storia e civiltà del vino

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato all'introduzione dell'insegnamento obbligatorio di una nuova disciplina denominata « Storia e civiltà del vino » nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

Il vino è un componente essenziale della civiltà mediterranea, attraverso e mediante il quale si sono costruiti identità, culture e rapporti tra i popoli stessi. Le radici della nostra storia, infatti, si intrecciano in modo incredibile con il vino, tanto da poter in molte occasioni riferire dell'una parlando dell'altro.

Questo intreccio è possibile rinvenirlo a partire dalla difficoltà che si incontra nel risalire all'origine dell'etimo stesso del lemma « vino ». Una difficoltà dovuta alle numerose attribuzioni che vanno dal sanscrito al greco, fino a vedere radici semitiche, giustificando *de facto* questa naturale condivisione di quello che resta un elemento comune a tutti questi popoli.

Mediante la narrazione e la conoscenza dell'utilizzo di questa bevanda nei secoli è possibile ripercorrere gli aspetti e le tappe fondanti della nostra identità.

Dalle sue origini nella mitologia greca e romana, all'interessante compito ad esso attribuito di infondere coraggio negli Spartani per vincere le guerre, il vino diventa accompagnatore e viatico ufficiale dei filosofi durante i simposi nei loro viaggi verso la verità.

Ma il suo utilizzo conosce soprattutto i paramenti e le vesti del sacro e del rito, come accadeva con i sacerdoti nell'Antica Grecia e poi a Roma, dove, dai rituali dei templi pagani, si trasforma, con il Cristianesimo, che lo vuole addirittura oggetto del primo miracolo di Cristo alle nozze di Cana e dell'ultimo atto dell'incarnazione di Cri-

sto, con l'Ultima Cena, in elemento primario e centrale nell'Eucaristia.

Nella nostra storia, nel bene come nel male, il vino sembra vestire addirittura più influenza di qualunque altra sostanza, a cui forse solo i cereali e l'olio si possono paragonare. L'Italia del vino, che gli antichi Greci chiamavano *Enotria Tellus* (terra del vino, appunto) è una fotografia culturale, economica e sociale che lascia senza fiato: una sconfinata distesa di viti che dalle Alpi arriva al Sud e alle isole. Colline, montagne, mare: il paesaggio italiano in tutte le sue declinazioni, è stato disegnato dalla vite, dalla sua coltivazione, dalla sua diffusione (come ad esempio nelle Georgiche di Virgilio). In ogni regione del nostro Paese si coltiva, da sempre, la vite; ogni regione possiede infatti varietà differenti di vitigni autoctoni: tantissime varietà di uve, millenarie tradizioni culturali e produttive e una immensa produzione enologica costituiscono un patrimonio unico al mondo.

L'Italia è tra i maggiori produttori al mondo di vino ed è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Una indicazione della grande qualità delle nostre produzioni e del legame tra le eccellenze del *Made in Italy* agroalimentare e i territori di origine delle produzioni sono i ben 523 vini DOP, DOC, IGT prodotti nel nostro Paese. L'Italia della vite e del vino è una miniera: per la presenza di centinaia di differenti vitigni autoctoni che costituiscono il cuore di una biodiversità unica al mondo e per i vigneti storici, monumenti naturali, culturali e paesaggistici: un patrimonio inestimabile, ampelografico e paesaggistico, che

ha scritto la storia delle nostre comunità, dei borghi, dei centri agricoli ad essi legati e che può senza dubbio costituire la chiave di volta per il futuro delle nuove generazioni. La vitivinicoltura è fonte di lavoro, occupazione e reddito e, pur appartenendo alle nostre antiche radici identitarie, si presta in modo mirabile alla innovazione e a svolgere la funzione di potente fonte di investimento per le giovani generazioni. Alla luce di tali significativi elementi e risvolti, nasce la volontà di inserire nei programmi scolastici quella che è una genuina e profonda riflessione su un elemento fondante della nostra storia, del nostro carattere, del nostro rapporto con la natura, nonché del nostro futuro, contribuendo con ciò a rendere ancora più attuale e appassionante una delle produzioni più nobili del nostro Paese.

L'articolo 1 del presente disegno di legge provvede, quindi, ad istituire nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado l'insegnamento curricolare di storia e civiltà del vino, specificando altresì che, nelle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale e negli istituti professionali alberghieri e del turismo, l'insegnamento obbligatorio di storia e civiltà del vino costituisce disciplina di specializzazione.

Al fine di approfondire i temi tecnico-scientifici del settore, si prevede che il collegio dei docenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione delle attività educative, definisca la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni dell'insegnamento di storia e civiltà del vino, prevedendo che siano svolte anche presso aziende vinicole, cantine e musei del vino. È di fondamentale importanza, infatti, una formazione *tout court* dei giovani, che così potranno conoscere l'immenso patrimonio vitivinicolo italiano attraverso una formazione a 360 gradi.

L'articolo 2 interviene sui programmi di insegnamento specificando che, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro del turismo, con proprio decreto, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento di storia e civiltà del vino, con particolare riferimento alle influenze che hanno avuto e che hanno tutt'ora nella storia del territorio, fino ad arrivare al vino quale simbolo della zona d'origine. Nello specifico, i programmi di insegnamento dovranno tenere in considerazione l'origine dei vitigni eroici e storici. Un tema cruciale è poi quello della relazione tra viticoltura e paesaggio rurale, così come tra produzioni vitivinicole e sostenibilità, considerato che, soprattutto negli ultimi anni, sono in atto grandi mutamenti nelle tecniche colturali. È altresì fondamentale prevedere una formazione specifica per i docenti scolastici.

L'articolo 3, al proposito, stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione avvia un progetto di corsi di qualificazione professionali, anche mediante percorsi di affiancamento con le aziende del territorio, le cantine, i musei del vino e i consorzi, al fine di fornire ai docenti le informazioni e le conoscenze necessarie allo svolgimento dell'insegnamento di storia e civiltà del vino, nonché le linee guida per la predisposizione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionali.

L'articolo 4 stabilisce che agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante assegnazione di una quota parte pari all'1 per cento, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcool e alle bevande alcoliche, con la consapevolezza che, per combattere la dipendenza dall'alcol, più che prevedere disposizioni repressive, è necessario contribuire a sviluppare e diffon-

dere la cultura del vino, compresa nel più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del nostro Paese.

All'articolo 5 è prevista una clausola di salvaguardia attraverso la quale si stabilisce

che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino)

1. Al fine di contribuire a sviluppare e diffondere la conoscenza dell'originale ricchezza della produzione enologica italiana, come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, nonché di promuovere l'educazione al consumo responsabile delle bevande alcoliche, nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, è istituito l'insegnamento di storia e civiltà del vino.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale e negli istituti professionali alberghieri e del turismo, l'insegnamento di storia e civiltà del vino è svolto come materia curricolare e può costituire disciplina di specializzazione.

3. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle competenze stabilite dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, definisce il numero di ore, la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni dell'insegnamento di storia e civiltà del vino, prevedendo che esse siano svolte anche presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine e musei del vino.

Art. 2.

(Programmi di insegnamento)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e del turismo, sono stabiliti i programmi di insegnamento di storia e civiltà del vino.

2. I programmi di cui al comma 1 assicurano la trattazione dei seguenti argomenti:

a) genesi, mitologia, storia e metastoria del vino nella cultura euro-mediterranea;

b) cultura e biodiversità del vino nonché sue influenze nella storia euro-mediterranea;

c) economia del vino e del mercato vinicolo;

d) geografia italiana dei vitigni autoctoni e alloctoni e dei vini derivati;

e) vino come simbolo del territorio;

f) coltura della vite, valutazione delle uve e processo di produzione del vino;

g) origine, conservazione, miglioramento genetico e sanitario e diffusione dei vitigni eroici e storici, di cui all'articolo 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

h) studio dei programmi di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

i) relazione tra la viticoltura e il paesaggio rurale nonché tra le produzioni vitivinicole e la sostenibilità dei processi produttivi;

l) vino e prodotti provenienti dall'uva nella storia, nel presente e nel futuro;

m) educazione al consumo consapevole e prevenzione della dipendenza dall'alcol;

- n) classificazione dei vini;
- o) enoturismo in Italia e nel mondo;
- p) promozione della cultura vivaistica vitivinicola come punto di partenza per una viticoltura di qualità.

Art. 3.

(Docenti incaricati e criteri per l'accesso all'insegnamento)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e del turismo, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei docenti preposti all'insegnamento di storia e civiltà del vino e le linee guida per la predisposizione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionali, anche mediante percorsi di affiancamento con le istituzioni pubbliche, le aziende del territorio, le cantine, i musei e le istituzioni culturali operanti nel settore.

2. Il Ministro dell'istruzione inserisce l'insegnamento di storia e civiltà del vino nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcol e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel limite di 15 milioni di euro an-

nui a decorrere dall'anno 2021, è destinata alle finalità della presente legge.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.